



Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni, in materia di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

D.L. 28/2020 / A.C. 2547

Dossier n° 70 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 23 giugno 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2547
D.L.	28/2020
Titolo:	Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	16
testo originario:	8
testo approvato dal Senato:	16
Date:	
emanazione:	30 aprile 2020
pubblicazione in G.U.:	30 aprile 2020
approvazione del Senato:	17 giugno 2020
presentazione:	30 aprile 2020
assegnazione:	4 maggio 2020
scadenza:	29 giugno 2020
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge. In origine era composto di 8 articoli, diventati **16 articoli** dopo la lettura presso il Senato.

L'**articolo 1 del disegno di legge di conversione**, integrato di due commi dal Senato, fa salvi gli effetti di alcune disposizioni (abrogate) dello stesso decreto n. 28 e del decreto-legge n. 29 del 2020 non convertito. In particolare, infatti, l'articolo 1 abroga il [decreto-legge n. 29 del 2020](#), il cui contenuto è inserito nel decreto-legge n. 28 e fa salvi gli effetti prodotti *medio tempore*. Una analoga clausola di salvezza è prevista per gli atti compiuti sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto-legge n. 28, che viene abrogata.

Per quanto riguarda il **contenuto del decreto-legge n. 28**, comprensivo delle modifiche apportate dal Senato, l'**articolo 1 proroga al 1° settembre 2020** il termine a partire dal quale la **riforma della disciplina delle intercettazioni** - introdotta dal [decreto legislativo n. 216 del 2017](#) (c.d. riforma Orlando) - troverà applicazione. Prevede invece che entri immediatamente in vigore la disposizione di cui all'[art. 2, comma 6, del d.l. n. 161 del 2019](#) (quindi senza alcuna proroga rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge di conversione del decreto-legge medesimo) relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito. Il decreto potrà essere adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'**articolo 1-bis**, introdotto dal Senato, consente alla polizia penitenziaria di **utilizzare i droni per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari** e garantire la sicurezza al loro interno.

L'**articolo 2** apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei **permessi c.d. di necessità** (di cui all'art. 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario) e della **detenzione domiciliare c.d. 'in deroga'**, cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex art. 47 *ter* comma 1-*ter* o.p.). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un **parere obbligatorio** che i giudici di sorveglianza devono richiedere al **Procuratore antimafia** in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla **pericolosità del soggetto**: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei gravi reati elencati nell'art. 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p., anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-*bis* o.p.. Nel corso dell'esame in Senato è stata introdotta una disposizione (che riproduce il contenuto dell'art. 1 dell'abrogando DL 29/2020), volta a prevedere l'obbligo di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare "in deroga" quando vengano meno le condizioni per le quali era stata concessa.

L'**articolo 2-bis**, introdotto dal Senato, **riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29**, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. In particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di **valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria** che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. Rispetto al contenuto del decreto legge 29/2020, il Senato ha aggiunto specifiche disposizioni concernenti il profilo delle **garanzie processuali** del soggetto nei confronti del quale il magistrato di sorveglianza abbia disposto **la revoca della detenzione domiciliare** o del differimento della pena adottati in via provvisoria (in assenza di contraddittorio). In particolare, è stata introdotta una disposizione volta a stabilire che il tribunale di sorveglianza (presso il quale il contraddittorio è ripristinato secondo le forme tipiche del procedimento di sorveglianza) decida in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) **entro trenta giorni** dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche **in deroga al termine ordinario di sessanta giorni** (previsto dall'articolo 47, comma 4, o.p). E' inoltre specificato che il **mancato intervento** della decisione del tribunale nel termine prescritto, **determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca**.

L'**articolo 2-ter**, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'**articolo 3 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29**, e, in analogia a quanto disposto dall'articolo 2-*bis* - prevede l'obbligo di una **revisione periodica**, da parte del pubblico ministero (che deve procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione di tale misura e, successivamente, con cadenza mensile) **relativa alla effettiva permanenza dei motivi**, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la **sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari** nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2. al pubblico ministero.

L'**articolo 2-quater**, introdotto dal Senato, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 del decreto legge n. 29 del 2020, interviene sulla disciplina relativa ai **colloqui in carcere** limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese.

L'**articolo 2-quinquies**, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina relativa alla **corrispondenza telefonica delle persone detenute** e prevede che l'autorizzazione possa essere concessa una volta al giorno (in luogo di una volta a settimana) nel caso in cui riguardi figli minori di età o maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con i genitori, i fratelli o le sorelle del condannato unicamente nel caso in cui questi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei gravi delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Tale disciplina non si applica ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* O.P.

L'**articolo 2-sexies**, introdotto dal Senato, interviene in tema di **accesso ai colloqui con il Garante nazionale e con i garanti territoriali per i detenuti** sottoposti al regime ex articolo 41-*bis* O.P., confermando in capo al Garante nazionale dei detenuti la prerogativa del colloquio riservato, dando la possibilità ai garanti regionali, nell'ambito del territorio di propria competenza, di effettuare colloqui monitorati con il vincolo della riservatezza e infine prevedendo un esplicito divieto per i garanti locali di effettuare colloqui riservati con i detenuti sottoposti al regime speciale, lasciando loro soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell'ambito territoriale di competenza.

L'**articolo 3, comma 1**, modifica l'[articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale. Il decreto-legge, anzitutto, prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Il **Senato** ha modificato ed integrato il testo, in primo luogo **ripristinando il termine originario del 30 giugno per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari**.

In estrema sintesi il decreto-legge, a seguito dell'esame in Senato:

- integra l'elenco delle udienze civili alle quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini nella fase 1 dell'emergenza, aggiungendo cause relative a diritti delle persone minorenni, relative al diritto all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile;
- precisa che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020;
- precisa che la fase 2 dell'emergenza, nella quale i capi degli uffici giudiziari devono adottare misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici, ha avuto inizio il 12 maggio 2020 e cesserà il 30 giugno 2020 (il decreto-legge, che prevedeva la scadenza del 31 luglio è stato infatti sul punto corretto dal Senato). **Dal 1° luglio 2020**, in base alla modifica introdotta dal Senato, dunque, **il sistema giudiziario tornerà alla normalità**;
- per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto, precisa che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario e che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza;
- elimina la previsione che fino al 31 maggio consentiva di effettuare da remoto gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, disponendo che dal 1° giugno deve essere ripristinata la continuità degli incontri tra genitori e figli, in presenza e garantendo il distanziamento sociale e che quando ciò non sia possibile si deve procedere con collegamenti da remoto. La sospensione degli incontri, infatti, è ammissibile solo "nei casi in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019" (la disposizione intende presumibilmente fare riferimento a denunce o procedimenti penali aperti a carico di uno dei genitori per taluno dei delitti di violenza domestica e di genere elencati dal c.d. Codice rosso);
- dispone che – dal 9 marzo al 31 luglio 2020 - nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia. La disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione.
- per quanto riguarda le udienze penali, esclude che possano tenersi con modalità da remoto le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Nei procedimenti penali in Cassazione consente, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione;
- disciplina, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero; disciplina, nell'ambito dei procedimenti di mediazione, la trasmissione, da parte del mediatore, agli avvocati delle parti ed all'ufficiale giudiziario, dell'accordo raggiunto prevedendo il ricorso alla posta elettronica certificata.

L'**articolo 3, comma 1-bis**, modifica l'art. 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all'esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, quando tale verbale sia stato redatto in formato digitale. Il **comma 1-ter** disciplina l'effettuazione con modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale. Il **comma 1-quater** prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (ai sensi del comma 6- bis dell'art. 3 del DL 6/2020).

L'**articolo 3-bis**, introdotto dal Senato, modifica la disciplina del cambiamento delle generalità per la

protezione di coloro che collaborano con la giustizia, per consentire a coloro che siano legati ad una persona nei cui confronti è stata disposta la revoca di un provvedimento di cambiamento delle generalità per effetto di un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione instauratosi successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, di evitare che la revoca produca effetti anche nei loro confronti.

Con riguardo all'**ambito temporale di applicazione** della disposizione, si specifica che la stessa si applica ai provvedimenti di revoca adottati nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame *fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19*. Dalla formulazione letterale della disposizione sembrerebbe quindi che si tratti di una norma provvisoria che produca effetto solo per i provvedimenti adottati negli ultimi due anni e fino al perdurare dell'emergenza e che quindi al termine di essa perda efficacia.

L'**articolo 4**, oltre a prorogare di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata con riguardo alla giustizia amministrativa dal decreto legge c.d. Cura Italia, prevede - nel periodo compreso tra il 30 maggio e il **31 luglio 2020** - la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Conseguentemente alla introduzione della udienza telematica, la disposizione (**comma 2**) demanda a un **decreto del Presidente del Consiglio di Stato** l'adozione delle modifiche delle regole tecnico operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. A tale decreto è altresì rimessa (ultimo periodo del comma 1), con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica.

In merito, si ricorda che prima dell'entrata in vigore del decreto in commento, l'art. 13, comma 1, del Titolo IV delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo, rinviava ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, da adottarsi sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, la definizione delle "regole tecnico-operative" del nuovo processo amministrativo digitale e, in attuazione del suddetto articolo 13, è stato adottato il [D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40](#) (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico).

Nella **relazione illustrativa** si osserva come le modifiche alle regole tecnico operative del processo amministrativo telematico si siano rese necessarie al fine di poter riconoscere validità giuridica agli atti compiuti con modalità di collegamento da remoto. Il mutamento in **riduzione del livello della fonte** (da d.P.C.m. a decreto del Presidente del Consiglio di Stato) consente - precisa sempre la relazione - di adeguare in modo più rapido le regole tecniche alle modifiche tecnologiche che progressivamente intervengono e in primo luogo alla nuova udienza telematica.

L'**articolo 5** estende **fino al 31 agosto** il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia e prevede che, in caso di rinvio delle udienze, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo della Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, siano sospesi per riprendere a decorrere dal 1° settembre 2020. Il decreto-legge, come modificato dal Senato, inoltre:

- interviene sulla composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, innalzando il numero dei componenti da 10 a 15;
- riconosce la possibilità, per il PM contabile, di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria;
- prevede l'istituzione di una Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.

L'**articolo 6** istituisce presso il Ministero della salute una **piattaforma per il tracciamento dei contatti** tra le persone che installino, su base volontaria, **un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare**; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. Compete allo stesso Ministero della salute, sentito il Garante Privacy, l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La disposizione chiarisce che i dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica. L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

L'**articolo 7** reca disposizioni finanziarie.

L'**articolo 7-bis**, introdotto dal Senato, interviene in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, imponendo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di

prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

L'**articolo 8** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, per un totale di 17 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 16 articoli, per un totale di 41 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a quattro distinti ambiti di intervento: il rinvio dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni a causa dell'esigenza di completare il processo di adeguamento delle strutture, processo rallentato dall'epidemia in corso; l'integrazione della disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena e di regime di detenzione domiciliare per i soggetti detenuti per gravi reati o ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; l'introduzione di disposizioni integrative della disciplina in materia di sospensione processuali a causa dell'epidemia in corso; l'introduzione di un sistema di allerta COVID-19; *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con questi ambiti di intervento delle seguenti disposizioni:*

- l'articolo 5, comma 1-*bis*, che istituisce la sezione specializzata della Corte dei conti per i contratti secretati;
- l'articolo 7-*bis* che impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di controllo genitoriale;

Nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19; *al riguardo, pur dovendosi considerare che si tratta di materia strettamente connessa a quella del provvedimento, si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2461 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).*

Per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 dei 15 articoli (4 dei 41 commi) prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta di decreti del Ministro della giustizia; di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato; di criteri stabiliti dal Presidente della Corte dei conti; di un decreto del Presidente della Corte dei conti; di regole tecniche stabilite dal Ministero della salute.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Gli articoli 3 e 4 del decreto-legge, emanato il 30 aprile, modificano gli articoli 83 e 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui legge di conversione è entrata in vigore solo pochi giorni prima, il 25 aprile 2020, al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire le disposizioni alla luce della significativa stratificazione normativa che si determina.

Per alcune disposizioni andrebbe approfondita la coerenza con il vigente sistema delle fonti:

- l'articolo 2-*quinquies* integra la disciplina prevista in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti recata da una fonte secondaria, il regolamento di cui al DPR n. 230 del 2000; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire le possibili incertezze che potrebbero determinarsi in ordine alla fonte da adottare per ulteriori modifiche future della disciplina;*
- l'articolo 3, comma 1, lettera *f*), ai capoversi 12-*quater*.1 e 12-*quater*.2, prevede l'adozione di decreti del Ministro della giustizia dei quali viene specificata la natura non regolamentare; *al riguardo si ricorda che si tratta di uno strumento costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale che ha qualificato i decreti non regolamentari come "atti dall'indefinibile natura giuridica";*
- al comma 2 dell'articolo 6 *non appare specificato* che forma giuridica assumeranno le regole tecniche adottate dal Ministero della salute sul sistema di allerta COVID-19; in proposito, si ricorda che, come segnalato anche dalla relazione sul sistema di allerta approvata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il 14 maggio 2020 ([Doc. XXXIV, n. 2](#)), tali regole tecniche, tra le altre cose, dovranno definire, ai sensi della lettera *b*) del comma, anche i dati personali che necessariamente dovranno essere raccolti per avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire se non sia possibile fornire ulteriori dettagli sui dati da raccogliere già a livello di fonte legislativa;*

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettera c-ter), con una novella all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede che nei procedimenti civili dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia; la disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione (si tratta infatti di una modifica parlamentare); andrebbero quindi valutati i possibili effetti di questa previsione sugli atti *medio tempore* già depositati dai magistrati con modalità non telematiche.

L'articolo 3-bis stabilisce che le nuove disposizioni in materia di collaboratori di giustizia introdotte dal medesimo articolo troveranno applicazione per il periodo di vigenza dello stato d'emergenza; al riguardo si ricorda che la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri richiamata, fino al 31 luglio 2020, potrà essere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), prolungata, per un massimo di 12 mesi, con una nuova delibera del Consiglio dei ministri; l'effetto dell'articolo 3-bis potrebbe quindi essere quello di rimettere al solo Governo la decisione in ordine alla durata dell'applicazione di una disciplina legislativa; *si valuti pertanto l'opportunità di approfondire se non risulti preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo per la disciplina legislativa introdotta dall'articolo 3-bis, che potrebbe essere quello di attuale scadenza dello stato d'emergenza, il 31 luglio 2020, provvedendosi successivamente con autonoma norma legislativa, se necessario, a prolungare la deroga.*

Il comma 2 dell'articolo 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana); a tale decreto è anche rimessa (ultimo periodo del comma 1), con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica; *al riguardo, anche alla luce della riserva di legge in materia processuale prevista dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, si valuti l'opportunità di approfondire se non sia preferibile affidare alla fonte primaria la definizione di questi aspetti, che potrebbero essere considerati, anche in sede di contenzioso, come non meramente tecnico-operativi.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1) prevede che il magistrato di sorveglianza non possa prendere decisioni sulla concessione di permessi di necessità a detenuti per pericolo imminente di vita di familiari prima di ventiquattro ore dalla richiesta del previsto parere al procuratore nazionale antimafia sulla persistenza di legami tra il detenuto ed organizzazioni criminali; *andrebbe però valutata l'opportunità di chiarire se, trascorse le ventiquattro ore si possa comunque procedere;*
- al comma 6 dell'articolo 6 *andrebbe valutata l'opportunità di chiarire* a chi competa, allo scadere dello stato d'emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020, assicurare la cancellazione (o la trasformazione in forma anonima definitiva) dei dati personali trattati;